

**ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
GUADAGNUOLO - BATTIMELLI
Avv. Teresa Guadagnuolo -Avv. Roberto Battimelli
Patrocinanti in Cassazione**

Via Federico Nicotera, 29 - 88046 Lamezia Terme (Cz) Tel. E fax 0968/441585
- 338/9632572

Email: robertobattimelli@hotmail.it - guadagnuoloteresa@libero.it PEC
roberto.battimelli@avvlamezia.legalmail.it

**TRIBUNALE DI LOCRI
-Ufficio del Giudice Unico in funzione del Giudice del Lavoro-**

*Ricorso ex art. 414 cpc con istanza cautelare ex art 700 c.p.c.
e con istanza di determinazione delle modalità della notificazione nei confronti di eventuali
litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)*

~•~

PER

La sig.ra **TOMAINO DELIA (TMNDLE91E70I874J)**, nata a Soveria Mannelli (CZ) il 30/05/1991 e residente a Decollatura (Cz) alla Via Curazzo n. 2, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Teresa Guadagnuolo (c.f. GDGTRS74S51M208W) e dall'avv. Roberto Battimelli (c.f. BTTRRT76A08F205N) del foro di Lamezia Terme, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Lamezia Terme (Cz) alla Via Federico Nicotera n. 29, come da procura rilasciata su separato documento in calce al presente ricorso, i quali dichiarano (anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 e 134 c.p.c.) di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni relative al presente procedimento presso l'Avv. Teresa Guadagnuolo e Roberto Battimelli ai seguenti recapiti PEC:
teresa.guadagnuolo@avvlamezia.legalmai.it - roberto.battimelli@avvlamezia.legalmail.it -
FAX: 0968/441585

-Ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**, in persona del dirigente *pro tempore*; **UFFICIO II - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANZARO**, in persona del dirigente *pro tempore*; tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, Via Plebiscito 15, 89127 Reggio Calabria, con domicilio digitale alla casella pec: ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it
(REGINDE)

-Resistenti-

E NEI CONFRONTI DI:

TUTTI I CONTROINTERESSATI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO



GRADO COINVOLTI NELLE IMMISSIONI IN RUOLO DA GRADUATORIE VINCITORI CONCORSO REGIONALE CALABRIA 2023 ED ASSUNTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI INDICATI DALLA RICORRENTE E CHE HANNO AVUTO UNA SCELTA NELL'AMBITO PROVINCIALE DI CATANZARO – NOTIFICA DA EFFETTUARSI PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL MIM

- Parte Resistente -

OGGETTO: ricorso per l'annullamento e/o disapplicazione dell'immissione in ruolo, della ricorrente quale vincitrice di concorso docenti Regione Calabria 2023 CLASSE DI CONCORSO A022, nella provincia di Reggio Calabria, e conseguente applicazione dell'immissione in ruolo nell'ultima sede di servizio a tempo determinato sino all'avente diritto (IC Tiriolo) ai sensi del PNRR 2023 DL 71/2024 art. 14 bis comma 2 bis, e/o in AMBITO della Provincia di Catanzaro per precedenza di legge;

FATTO E DIRITTO

L'odierna ricorrente, stante quanto previsto dal DM 205/2023 (all. 1 – 1 bis – 1 ter), partecipava, con domanda del 06/01/2024 (all. 4), quale persona in possesso di tutti i requisiti previsti, al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno (all. 5, 5bis, 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater), ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (all. 2), recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il tutto al fine di essere immessa al lavoro, quale docente per la sua classe di concorso, ovvero la A022 (italiano, storia e geografia);

Alla suddetta procedura concorsuale, la medesima docente perveniva in costanza di sua permanenza, con la medesima classe di concorso nelle Graduatorie di Istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di classe di concorso A022 (all. 8).

Graduatoria d'istituto in cui la sig.ra TOMAINO DELIA si inseriva non solo con i TITOLI DI ACCESSO, ovvero Laurea magistrale in Filologia moderna (LM- 14) conseguita il 01/07/2020 ed i 24 CFU per l'insegnamento nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti il 22/06/2019, ma anche con ULTERIORI TITOLI RISPETTO a quello DI ACCESSO, ovvero:

1) certificazione informatica LIM avanzato, conseguita il 24/07/2020



- 2) certificazione informatica TABLET intermedio, conseguita il 24/07/2020
- 3) certificazione C2, conseguita il 26/04/2022
- 4) certificazione CLIL, conseguita il 8/06/2022
- 5) certificazione Coding, conseguita il 5/05/2022
- 6) certificazione informatica Unipass, conseguita il 5/05/2022

Nonché con TITOLI DI RISERVA, e nello specifico, Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.5.2.1992, n.104 ed una invalidità del 80% (all. 7 – 7bis);

Circostanza per cui, dopo aver svolto attività lavorativa di docenza (classe di concorso A022), A TEMPO DETERMINATO presso Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia dall'11/02/2021 al 31/03/2021 (all. 9), presso IC Don Mottola di Tropea dal 20/10/2021 al 09/06/2022 (all. 10), presso l'istituto INACUS di Cosenza dal 28/11/2022 al 30/06/2023 (all. 11) e dal 7/12/2023 al 30/06/2024 (all. 12) nell'anno scolastico 2024/2025, la ricorrente, prima di risultare vincitrice di Concorso a livello Regionale per come ut supra identificato, in data 02/10/2024, veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, di ore 18 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 del C.C.N.L. del 18 gennaio 2024 per il comparto Istruzione e Ricerca ed in applicazione dell'art. 14-bis comma 3 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 106, in quanto inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di I grado, per la classe di concorso - EX ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - (A022); proposta di assunzione prot. n. 7056 del 02/10/2024, che veniva accettata dall'interessata che nell'ambito della suddetta graduatoria d'istituto, riportava la posizione n. 46 con punteggio 71,5 e che dalla quale scaturiva regolare contratto di lavoro con il quale SI CONVENIVA E STIPULAVA quanto segue:

“il presente contratto di lavoro a tempo determinato per un posto NORMALE e per l'insegnamento di A022 - EX ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO su cattedra ESTERNO, con decorrenza dal 03/10/2024 e cessazione al 31/12/2024, per n. 14 ore settimanali di lezione presso SMS DE FILIPPIS TIRIOLO IC (CZMM86501T) dove dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio in data 03/10/2024, con completamento per ore 4 presso S.SEC.1 GRADO CZ IC CASALINUOVO (CZMM86001P) (all. 13).

Da ciò scaturendo, presso la su indicata istituzione scolastica, un contratto di lavoro sino all'assunzione dell'avente diritto, ovvero colui che sarebbe stato immesso in ruolo, entro e non oltre il 31/12/2024, con contratto a tempo indeterminato attingendo dalla graduatoria



concorso regionale 2023;

Ovvero un contratto dal 03/10/2024 al 31/12/2024;

Nelle more dell'annualità scolastica 2024/2025, in data 14/10/2024, la Docente Tomaino Delia risultava vincitrice di concorso e pertanto veniva inserita in graduatoria per soli vincitori del Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023 *“Ai sensi dell'art. 9, comma 3, è approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di merito dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 6.12.2023 per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria. La predetta graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante”*.

Risultando vincitrice di concorso, veniva inserita alla posizione 173 su 184 della relativa graduatoria regionale (all. 15 – 15bis) per la sua classe di concorso, con le circostanze che nei termini previsti dal DL 71/2024, la stessa sarebbe dovuta essere immessa in ruolo a tempo indeterminato.

A tal punto, ciò che stranisce e ciò che appare violare i presupposti di legge, è la circostanza che la ricorrente, sebbene avesse un contratto in essere nella provincia di Catanzaro, ovvero presso l'IC Tiriolo, viene immessa in ruolo in una provincia diversa, ovvero Reggio Calabria, ove in data 04/12/2024 riceveva avviso di comunicazione per l'assunzione a tempo indeterminato sulla classe di concorso A022 - EX ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO sulla provincia di REGGIO CALABRIA (RC) con assegnazione nella fase successiva della sede RCMM85301A - F SORACE MARESCA (LOCRI) (all. 14).

Infatti, secondo quanto statuito dal DL 71/2024 (all. 3), la ricorrente avrebbe dovuto mantenere la propria sede di lavoro in Tiriolo ed a ciò soggiace il comma 2 bis dell'art. 14 bis, ovvero: *«2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e*



resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».

Il tutto senza dimenticare, che la ricorrente, è soggetto affetto da handicap di cui gode anche dei benefici dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92 (all. 7) e che, nell'ambito della procedura concorsuale 2023, nella, prima FASE, ovvero quella di scelta degli ambiti Territoriali provinciali, la provincia di Reggio Calabria, veniva indicata dalla ricorrente, quale terza scelta, dopo la prima che risultava essere Catanzaro e la seconda, Vibo Valentia.

Stante ciò, alla ricorrente però, veniva, assegnato un ambito territoriale sito in una provincia (Reggio Calabria), molto distante da quella di residenza (Catanzaro), e dagli altri ambiti indicati prioritariamente tra le preferenze espresse.

Infatti, la stessa veniva trasferita nella sede di Locri (all. 14), ove attualmente trovasi in servizio, con nessuna possibilità futura nel breve termine di un eventuale trasferimento vicino al proprio luogo di residenza.

Inoltre non appariva, né appaiono tuttora, chiari, né trasparenti, sia le operazioni di immissione in ruolo, sia i relativi criteri a tal uopo adottati nei confronti della ricorrente, che finora, non sono stati resi noti dal Ministero convenuto, ma che hanno, in violazione di legge immesso in ruolo la stessa in una sede della provincia di Reggio Calabria, rispetto a quella dovuta per legge (Catanzaro ed in particolar modo Tiriolo);

Inoltre la graduatoria resa pubblica dall'USR Calabria non riporta con esattezza le eventuali precedenza, previste dal CCNI e/o per come dichiarate dalla ricorrente la quale ha sempre indicato quale sua precedenza personale il suo riconosciuto handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92.



È comunque evidente che la procedura d'immissione da concorso 2023, ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti, non tenendo sempre conto ne di quanto statuito dall'art. 14 bis comma 2 bis DL 71/2024 per come convertito in legge, ne delle eventuali precedenze riconosciute per legge, rivelandosi, comunque, del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di immissione in ruolo, sono residue anche delle cattedre non assegnate, non solo nella province di Catanzaro, indicate con priorità dalla ricorrente, ma anche in quelle di altre province.

A ciò si aggiunga che si appalesa costituzionalmente illegittimo avere effettuato le operazioni di immissioni in ruolo, distinguendole in fasi, ed in base a parametri discriminatori ed ingiustificati, come si dirà meglio infra, fra cui limitare il diritto di precedenza nella prima fase e riconoscerlo solo nella seconda fase, con una palese violazione di principi costituzionalmente garantiti, quale quello del diritto alla salute.

Infatti, con la **FASE 1** gli aspiranti convocati presentano istanza per la scelta di province/classe di concorso/tipologia di posto, indicate in ordine preferenziale. In tale fase, il numero di aspiranti chiamati a presentare domanda è superiore al numero di posti da assegnare, in modo da sopperire ad eventuali rinunce e quindi nominare per surroga, scorrendo le graduatorie di interesse. Conseguentemente, chi è convocato in tale fase non è certo che sia individuato per il ruolo; con la **FASE 2**: gli aspiranti, individuati a seguito della presentazione della prima domanda, presentano una nuova istanza per esprimere, nell'ordine desiderato, le sedi in cui essere assegnati.

Nelle istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo a.s. 2024/25, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha, altresì, specificato e rilevato, che:

1. *“A.5. Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, **il sistema delle precedenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 21, articolo 33, comma 6, e articolo 33, commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia**”*
2. *“A.6. L'assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'articolo 21, dall'articolo 33, comma 6, e dall'articolo 33, commi 5 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.*

La precedenza di cui al punto 2, quindi, è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. Dunque:

- per le assunzioni dalle GM concorsuali (come nel caso di specie), il sistema delle precedenze opera nella seconda fase, ossia nella scelta della sede;
- è indicato un ordine preciso di individuazione degli aspiranti con precedenza (che



riportiamo di seguito);

- la precedenza è riconosciuta alle condizioni indicate nel CCNI sulla mobilità (per le assunzioni in parola vige ancora il CCNI 22/25), ovvero:
 - a) **docenti** di cui **all'art. 21 della legge 104/92**: aspiranti con disabilità personale e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950;
 - b) **docenti** di cui **all'art. 33, comma 6, della legge 104/92**: aspiranti con disabilità personale grave;
 - c) **docenti** di cui **all'art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92**: aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave, ossia figlio, tutela legale, fratello/sorella – nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili – coniuge, genitore. Ricordiamo che il D.lgs. 105/2022 ha abolito la figura del referente unico, per cui più figli possono assistere lo stesso genitore, così come più fratelli/sorelle possono assistere lo stesso fratello/sorella.

Pertanto, in vista del quadro ut supra elencato, **il docente disabile**, di cui all'**art. 21** e all'**art. 33/6** della legge 104/92, **fruisce della precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza ...**

Dunque, tenuto che **le precedenze** sono riconosciute alle condizioni sopra riportate e che i neo immessi in ruolo sono assegnati alla provincia di titolarità senza precedenza, per cui la stessa non può operare – come per la mobilità – per “arrivare” nella provincia in cui è ubicato il comune di residenza dell'interessato, le medesime precedenze (**art. 21 e art. 33/6 L. 104/92**): **si possono applicare** nell'ambito delle operazioni di immissione in ruolo-assegnazione della sede, nel solo caso in cui l'impresso in ruolo abbia ottenuto come provincia di titolarità quella in cui è residente (in tal caso, nella seconda domanda per la scelta delle scuole, è necessario indicare come prima preferenza il comune di residenza o una o più scuole presenti in essa; l'indicazione della preferenza sintetica del comune di residenza è obbligatoria prima di esprimere eventuali preferenze per altro comune, sia sintetiche che analitiche). Viceversa, ossia se l'interessato ottiene nella fase 1 una provincia diversa da quella di residenza, non potrà fruire della precedenza in questione.

Tale quadro normativo è palesemente frutto di violazione di legge e di disparità di trattamento anche in un altro ordine, rispetto a quello indicato precedentemente, ovvero tra i medesimi docenti, ovvero tra coloro che sono in mobilità e coloro che vengono immessi in ruolo, come a voler disprezzare o trattare diversamente il servizio pregresso prestato dai neo assunti, rispetto a quelli già immessi in ruolo.



Basterà comparare il trattamento riservato al neo immesso in ruolo con quello immesso in ruolo già da alcuni anni per evidenziare una palese discriminazione nella limitazione dell'esercizio dei propri diritti.

Principi già affermati in diverse occasioni sia dalla Corte di Giustizia Europea, sia dalla Suprema Corte di Cassazione e sia dal consolidato giurisprudenziale articolatosi negli anni.

Ma vi è di più, ci troviamo dinanzi ad una limitazione del diritto alla salute, che nel caso di specie viola quanto alla ricorrente riconosciuto sulla base dell'art. 3 comma 1 legge 104/92 che tende a tutelare la stessa dai suoi problemi salutari e psico fisici e assicurare alla stessa, in via prioritaria, la continuità delle proprie cure.

In tal contesto, non bisogna dimenticare, richiamando principi stabiliti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sia dalla Convenzione ONU e dalla Commissione Europea in materia dei diritti delle persone con disabilità, che l'applicabilità dei benefici previsti dalla legge 104/1992 al personale della scuola, è prevista da disposizione *speciale*, inserita nel Testo Unico della Scuola di cui al D. Lgs. n. 297/1994.

Infatti, ai sensi dell'art. 601 – Tutela dei soggetti portatori di handicap.

1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.

2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.

Dunque, la precedenza per i soggetti aventi diritto ai benefici previsti dalla l. 104/1992 nelle operazioni di immissioni in ruolo (in tutte le sue fasi), è prevista espressamente dalla legge e, segnatamente, da legge speciale atta a disciplinare tale specifico comparto che non può essere sovvertita da altre normative interne.

E' appena il caso di ricordare che le disposizioni contenute nella legge 104/92 sono dirette a tutelare diritti di rilevanza costituzionale, quali quelli sottesi al diritto alla salute, alla solidarietà sociale e alla tutela dei disabili, discendenti dalle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost. e che limitando la precedenza solo sulla seconda fase del concorso e non anche sulla prima, si determinerebbe una discriminazione diretta a negare e limitare diritti garantiti dalla citata l. n. 104/1992, a tutela in primo luogo del soggetto disabile.

Non va infatti dimenticato che in mancanza delle agevolazioni di legge il soggetto disabile vedrebbe gravemente limitato il diritto alla continuità delle proprie cure.

Ciò detto, a prescindere di quanto statuito all'art. 14 bis comma 2 bis dl 71/2024, la ricorrente aveva anche diritto di ottenere una immissione in ruolo nella provincia di Catanzaro, avendo



motivi salutarmente gravi che gli avrebbero consentito di trattenersi lavorativamente nella sua provincia di residenza.

Il tutto da tener presente anche in luogo di nuova collocazione di sede di immissione in ruolo, ove la ricorrente, se non potrà essere collocata sulla cattedra A022 di Tiriolo in provincia di Catanzaro, dovrà essere comunque collocata nella provincia di Catanzaro medesima.

Tanto evidenziato e visto che è risultato infruttuoso anche il tentativo di conciliazione dalla stessa promosso innanzi all'USP di Catanzaro, poiché non esperito, alla ricorrente non rimane quindi che promuovere il presente giudizio fondato sui seguenti motivi

IN DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS

1. VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.

L'Amministrazione, nonostante richieste, non ha fornito alcuna motivazione in merito all'errata attribuzione dell'immissione in ruolo in quel di Locri, nonostante la ricorrente avesse prodotto nei termini concorsuali tutta la documentazione necessaria per essere immessa nella provincia di Catanzaro, sia per trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 14 bis comma 2 bis DL 71/2024 per come convertito in legge e sia nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 1 legge 104/92;

Come già sottolineato non appaiono tuttora chiari, né trasparenti sia le procedure utilizzate nelle operazioni di immissioni in ruolo, sia i relativi criteri di attribuzione della sede a tal uopo adottati.

A ciò si aggiunga che la procedura applicata, ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti, non tenendo sempre conto del punteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di immissione in ruolo, sono residue delle cattedre non assegnate non solo nella provincia di Catanzaro, indicata con priorità dall'istante, ma anche in quelle di altre province calabresi.

Non si comprende quindi come mai i posti disponibili non siano stati assegnati alla ricorrente e ad altri colleghi sì, peraltro aventi alcuni un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Va pertanto ritenuta, in assenza di prova contraria e pur con la sommarietà propria della presente fase, l'erroneità delle operazioni di immissione in ruolo effettuate dal Ministero convenuto e, dunque, anche della mancata immissione in ruolo della ricorrente, innanzitutto presso la sede IC Tiriolo, e sia presso le sedi dalla stessa indicate ai primi ordini di preferenza, ovvero provincia di Catanzaro, con conseguente riconoscimento del fumus boni iuris della domanda cautelare svolta.



Sussiste, anche il periculum in mora, rendendosi apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il diritto alla salute, e quelli ad esso sottesi, alla solidarietà sociale e alla tutela dei disabili, discendenti dalle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost

È quindi ormai pacifico, sulla base di quanto affermato sino ad ora, come la procedura amministrativa usata dal Ministero per le operazioni di immissione in ruolo da Concorso Regionale 2023, non ha funzionato correttamente ed ha creato pertanto degli errori che si sono ripercossi sulla vita del docente ricorrente e sulla sua famiglia senza alcun giustificato motivo correlativo alla disapplicazione al caso di specie di norme legislative a tutela del lavoratore, quale quella di cui all'art. 14 bis comma 2 bis DL 71/2024 e legge 104/92.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21- octies comma 2, cit. l. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti.

In effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il principale dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che “La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del



giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012). Va pertanto dichiarata l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di immissione in ruolo effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, e conseguentemente disporre la disapplicazione nei confronti della ricorrente al fine di tenere conto sia di quanto statuito all'art. 14 bis comma 2 bis del DL 71/2024 e sia dello stato salutare della stessa, la quale affetta da patologie gravi per le quali da apposito ente previdenziale considerata soggetto debole e beneficiante di tutte le agevolazioni previste ai sensi dell'art. 3 comma 1 legge 104/92, eccedendo in tal contesto anche un'illegittima disparità di trattamento tra i docenti interessati dalle operazioni di immissione in ruolo a seguito concorso 2023 con benefici e precedenza di legge e quelli, come la ricorrente che i benefici di legge non sono stati presi in considerazione.

Si sono quindi verificate delle situazioni paradossali, come nel caso di specie, per cui docenti già con contratto a tempo determinato di cattedra da assegnare e/o che hanno diritto di scelta in preferenza di una provincia calabrese vicino alla propria residenza, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a parecchia distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti vincitori, che non avevano espresso la preferenza per quelle determinata provincia, si sono visti assegnare alla stessa.

Si è quindi palesemente verificata un'inspiegabile disparità di trattamento tra docenti.

SUL PERICULUM IN MORA L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della ricorrente ad essere immessa in ruolo, presso l'IC Tiriolo della provincia di Catanzaro ove la stessa stava svolgendo una attività di docenza A022 a tempo determinato in attesa dell'avente diritto e/o, in virtù del suo stato salutare in una sede della Provincia di Catanzaro capoluogo di residenza, previa disapplicazione e/o annullamento dell'immissione in ruolo presso istituzione scolastica della provincia di Reggio Calabria.



Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto ad una corretta immissione in ruolo discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede più vicina possibile a quella di residenza della propria famiglia.

Ora che è stata immessa in ruolo a Locri, in caso di mancato accoglimento del presente ricorso, la ricorrente si vedrebbe costretta a stare fuori sede, da sola, per lungo tempo ed a subire trasformazioni familiari che per le proprie problematiche salutari le farebbero venir meno il supporto dei propri cari.

La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto all'immissione in ruolo presso l'IC Tiriolo e/o in subordine nella provincia di Catanzaro, nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio di merito, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa delle inevitabili lungaggini processuali, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, **diritti inviolabili legati alla tutela della salute e della famiglia**. Come noto, la Costituzione italiana prescrive inderogabilmente, all'art. 37, che *“le condizioni di lavoro devono consentire (alla donna) l'adempimento della sua essenziale funzione familiare”*. Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell'Amministrazione, ingiusto perché non rispettoso delle disposizioni in materia di immissioni in ruolo, incida su diritti primari dell'individuo, costituzionalmente tutelati, leda allo stato attuale e rischi di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto della ricorrente ad essere immessa in ruolo in una sede scolastica sita nella provincia di Catanzaro, con il rischio grave ed imminente che la stessa, possa subire un ulteriore peggioramento salutare tale da compromettere l'essere donna/lavoratrice, con danni irreparabili per sé e per la sua famiglia.

Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che *“l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato”* (Montesano 1955, 79). Ed è importante sottolineare che in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto.

Come efficacemente sintetizzato da Tommaseo, poi, *“l'aggettivo “imminente” non è attribuito soltanto a eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante o di impellente: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio,*



come d'altronde è pacificamente ammesso" (Tommaseo 1988, 870).

Dunque, l'imminenza del pregiudizio legittima la tutela cautelare non solo quando un pregiudizio sta per verificarsi, ma a maggior ragione nell'ipotesi in cui stia già espletando i suoi effetti, perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori o ampliare quelli che già ci sono stati.

In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta di già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela.

Di conseguenza si ravvisa la necessità ed urgenza di un provvedimento cautelare anticipatorio, e da concedersi inaudita altera parte, che anticipi gli effetti del provvedimento da emettersi nel giudizio ordinario, le cui lungaggini avrebbero effetti ancor più gravi sulla salute della ricorrente e sulla sua famiglia.

A ciò si aggiunga che in difetto di tale provvedimento la ricorrente si vedrebbe costretta a rimanere a Locri, ed andare incontro alle relative spese di viaggio, alloggio e vitto, assai gravose per il reddito percepito mensilmente dalla docente e costituenti già di per sé fonti di un eventuale danno patrimoniale e non a suo discapito.

RISARCIMENTO INTEGRALE DEL DANNO SUBITO DALLA DOCENTE PER ILLEGITTIMO COMPORTAMENTO DELLA P.A.

Il risarcimento del danno richiede la positiva verifica di tutti i presupposti previsti dalla legge ed in particolare quelli di cui all'art. 2043 c.c. e, in tema di liquidazione del danno, all'art. 2056 c.c., nel caso di specie si ravvisa sia la lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento (il cd. "danno ingiusto") quanto il positivo accertamento della colpa dell'Amministrazione, la dimostrazione di un effettivo danno arrecato al patrimonio e la sussistenza del nesso di causalità tra illecito e danno. Parte ricorrente ha documentalmente provato il concreto pregiudizio subito, consistente sia nella diminuzione dell'integrità patrimoniale subita, sia nell'esistenza della certezza dell'immissione in ruolo sull'IC Tiriolo e/o in subordine in Provincia di Catanzaro. Con riguardo alla fattispecie di cui al presente ricorso, deve ritenersi che l'azione di ripristino del patrimonio in ragione del pregiudizio sofferto affondi le sue radici nel principio generale del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c., richiedendo gli elementi costitutivi della condotta illecita, della colpa e del danno economico in senso stretto. In particolare, quanto all'elemento costitutivo della colpa nella fattispecie di responsabilità dell'Amministrazione per attività provvedimento illegittima, la giurisprudenza amministrativa e quella ordinaria hanno condiviso l'assimilazione della responsabilità dell'Amministrazione per attività provvedimento a quella contrattuale per violazione di diritti relativi. Tal che l'ingiustizia del danno si risolve non solo nella lesione, in



assenza di una causa giustificativa, di una situazione giuridico-soggettiva attiva meritevole di protezione per l'ordinamento, ma anche nell'incisione di diritti della persona garantiti dalla Costituzione sulla base della categoria dei diritti inviolabili ex art. 2 Cost. e dei principi fondamentali, come ad esempio il diritto ad esprimere la personalità attraverso il lavoro e ad affermare la dignità personale in sede di integrazione sociale (vd. **TAR Calabria - Reggio Calabria - Sentenza 27 giugno 2005, n. 988**).

È opportuno rammentare il principio sancito da **Cass., S.U., sent. n. 7842/1994**, secondo cui la responsabilità precontrattuale della P.A. “è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A.”

Ed ancora che: “L'insegnante al quale non sia stata conferita una supplenza, in quanto illegittimamente assegnata ad altro soggetto, ha titolo alla valutazione, ai fini giuridici, del servizio non reso per fatto imputabile all'amministrazione, sicché non potrà non tenersi conto del maggior punteggio corrispondente a siffatto servizio” (TAR Napoli (Campania) Sez. VIII, 10/10/2012 n. 4051).

“L'amministrazione sarà tenuta a corrispondere al docente <<scavalcato>> una somma corrispondente alle retribuzioni che avrebbe percepito, nonché a riconoscere al medesimo il relativo punteggio (cd. Risarcimento in forma specifica)” (Trib. Bari, sent. n. 2340/2020).

“Il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per il mancato guadagno da perdita di retribuzioni fin dal momento in cui sia accertato che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato ma a condizioni diverse” (**Cass. Civ., Sez. Lavoro., ordinanza n. 16665/2020**).

Ne discende, in via immediata e diretta, che **la docente può agire per l'integrale ristoro del danno patito a seguito dell'illegittimo comportamento della pubblica amministrazione:** ha diritto al risarcimento del danno subito e/o subendo, sotto ogni profilo ed effetto giuridico, contrattuale ed economico, per l'illegittima immissione in ruolo in sede non confacente con quella spettante per legge, da liquidarsi eventualmente in via equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Tribunale di Roma, Sentenza n. 8127/2023 del 22-09-2023).

Per quanto sopra, la docente ha diritto, da un lato, al *risarcimento per equivalente*, consistente nelle diminuzioni alla retribuzione subite per effetto dell'illegittima attività provvedimento della P.A. e sia per **danno emergente**, ove devono essere prese in considerazione le spese sostenute dalla docente o:



per **trasferte quotidiane da Decollatura a Locri**, corrispondenti a 5 giorni la settimana, esclusi sabati e domeniche, per una tratta chilometrica A/R di 280 km. *pro die* e per l'usura del proprio veicolo in ragione dei chilometri complessivamente percorsi, con un criterio equitativo di quantificazione del danno ex art. 1226 c.c., in una stima che considera il consumo medio del veicolo utilizzato dalla docente **sovrastimato** in 7,7 Lt. di gasolio per 100 km, tenendo conto dei prezzi medi mensili dei carburanti [pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica](#), che produce come risultato una stima di euro 1,80 al litro, con un ammontare di spesa di circa euro 40,00 giornaliera e da calcolarsi per tutti i giorni di lavoro espletati dal di dell'immissione in ruolo sulla sede di Locri, sino al ripristino di una corretta immissione in ruolo sull'IC Tiriolo e/o in subordine nella provincia di Catanzaro;

per alloggio in Locri, con locazione mensile di euro 400,00 oltre spese vitto ed alloggio per ulteriori euro 500,00 mensili;

PER ULTIMO SULLA POSSIBILITA' DELL'IMMISSIONE IN RUOLO NELLA PROVINCIA DI CATANZARO IN DIFETTO DI SEDI DISPONIBILI

A ciò si aggiunga che nei casi in cui nelle operazioni DI IMMISSIONE IN RUOLO un ufficio scolastico si rende conto che vi siano stati degli errori, così come nel nostro caso, vi è comunque la possibilità di porvi rimedio senza intaccare le posizioni degli altri colleghi che non sono stati vittime di tali errori.

Infatti il presente ricorso non va inteso in antitesi con gli altri colleghi della ricorrente che l'hanno preceduta in graduatoria o che sono stati IMMESSI IN RUOLO negli ambiti calabresi dalla stessa indicati nella domanda di IMMISSIONE IN RUOLO, bensì unicamente contro il resistente MIM, unico responsabile delle errate procedure di immissione in ruolo da graduatoria concorso regionale 2023.

Di conseguenza l'interesse della ricorrente è quello di essere trasferita presso l'IC Tiriolo e/o in subordine presso sede nella provincia di Catanzaro, ed eventualmente non in sostituzione di tali colleghi, ma anche in aggiunta agli stessi, senza quindi intaccare la loro posizione.

Infatti, a titolo di esempio, si cita il decreto emesso dall'Usp di Catania in data 09/09/2016) in cui, preso atto che nelle operazioni di assegnazione provvisoria nella scuola primaria non si era tenuto conto della precedenza di cui all'art. 17 L. 266/1999 per ben n. 20 docenti, è stato disposto il loro immediato trasferimento anche in soprannumero.

Ciò ad ulteriore dimostrazione che quando si vuole si può!!!

E si trova il modo di ovviare agli errori commessi senza intaccare nessun altro docente!!!



Occorre quindi una pronuncia urgente che ordini agli enti convenuti la corretta immissione in ruolo della ricorrente nella sede dell'IC Tiriolo e/o in subordine in altra sede della Provincia di Catanzaro, sita sempre nell'ambito della classe di concorso A022;

In ragione della natura del provvedimento ex art. 700 c.p.c richiesto, capace di anticipare gli effetti della sentenza di merito, come espressamente previsto dall'art. 669-octies c.p.c, si dichiara che l'eventuale giudizio di merito che si andrebbe a promuovere, avrebbe ad oggetto la seguente domanda:

“Nel merito:

1. ritenere e dichiarare l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di immissione in ruolo su sede effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, disponendo il rifacimento di tali operazioni e/o disapplicandone gli effetti se non altro nei confronti della ricorrente al fine di tenere conto sia del disposto di cui all'art. 14 bis comma 2 bis dl 71/2024 per come convertito in legge;;
2. ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente, essere immessa in ruolo in una sede diversa rispetto a quella di Locri della provincia di Reggio Calabria, e nello specifico nella sede dell'IC Tiriolo della provincia di Catanzaro e/o in subordine in sede della medesima provincia di Catanzaro, sempre per la classe di concorso A022, ed eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede;
3. ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente, per i motivi indicati in ricorso, al risarcimento dei danni subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta della mancata immissione in ruolo presso l'IC Tiriolo della provincia di Catanzaro e/o in subordine in sede della provincia di Catanzaro.
4. Ordinare ex art. 210 cpc alla convenuta la produzione in giudizio dei criteri utilizzati per la immissione in ruolo della ricorrente nella provincia di Reggio Calabria, anziché nella provincia di Catanzaro ed in particolar modo presso l'IC Tiriolo in disapplicazione sia dei contenuti di cui all'art. 14 bis comma 2 bis DL 71/2024 per come convertito in legge e sia della legge 104/92;
5. Condannare i convenuti per i motivi indicati in ricorso, al risarcimento dei danni subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta della mancata immissione in ruolo presso l'IC Tiriolo della provincia di Catanzaro e/o in subordine in sede della provincia di Catanzaro, da quantificarsi anche equativamente tenendo conto dei parametri indicati in ricorso;
6. Con Vittoria di spese e compensi professionali con distrazione ex art. 93 cpc a favore dei procuratori costituiti,



Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la ricorrente Tomaino Delia, come sopra rappresentata e difesa, visti, gli artt. 700 e 669 - bis e ss. c.p.c., e ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora,

RICORRE

AFFINCHÈ L'ECC.MO TRIBUNALE DI LOCRI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO, affinché fissata l'udienza di comparizione delle parti ed impartiti gli inviti di legge, ivi compresi quelli che la difesa è obbligatoria fatto salvo per i specifici casi previsti dalla legge e la possibilità di accedere al gratuito patrocinio a spese dello staso sussistendo i presupposti di legge, VOGLIA:

Contrariis reiectis

In via cautelare

- **Con decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies** c.p.c., stante l'urgenza, di provvedere, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi che lo impediscono, ordinare all'USR CALABRIA, Ambito territoriale per la Provincia di Catanzaro, ed agli altri enti resistenti, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere all'immediata immissione in ruolo della ricorrente, in virtù del disposto di cui all'art. 14 bis comma 2 bis del DL 71/2024 presso l'IC Tiriolo della provincia di Catanzaro e/o in una scuola secondaria di primo grado, classe concorso A022 sita nella medesima provincia di Catanzaro tenendo anche conto del beneficio che la ricorrente stessa possiede ai sensi dell'art. 3 comma 1 legge 104/92, o in una sede, sempre della provincia di Catanzaro, eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede;
- **Contestualmente** al decreto concesso inaudita altera parte, fissare l'udienza di comparizione per la relativa conferma e stante l'elevato numero dei contro interessati, costituiti dai docenti che nella graduatoria del concorso oggetto di causa, hanno avuto assegnato un ambito territoriale sito nella provincia di Catanzaro e/o sull'IC Tiriolo, che renderebbe alquanto gravosa, oltre che temporalmente inadeguata rispetto alle esigenze di celerità del procedimento, la notifica nei modi e forme ordinari, autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, mediante l'inserimento del ricorso e dell'emanando decreto nei siti internet ufficiali dell'USR CALABRIA(<http://www.istruzioneecalabria.it/>), dell'USR CALABRIA – Ambito territoriale per la Provincia di CATANZARO (<http://www.catanzaro.istruzioneecalabria.it/>), e del Ministero convenuto



<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>);

- In subordine in mancanza di decreto inaudita altera parte, fissare l'udienza di comparizione previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi che lo impediscono, ordinare all'USR CALABRIA, Ambito territoriale per la Provincia di Catanzaro, ed agli altri enti resistenti, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere all'immediata immissione in ruolo della ricorrente, in virtù del disposto di cui all'art. 14 bis comma 2 bis del DL 71/2024 presso l'IC Tiriolo della provincia di Catanzaro e/o in una scuola secondaria di primo grado, classe concorso A022 sita nella medesima provincia di Catanzaro tenendo anche conto del beneficio che la ricorrente stessa possiede ai sensi dell'art. 3 comma 1 legge 104/92, o in una sede, sempre della provincia di Catanzaro, eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede, il tutto sempre, stante l'elevato numero dei contro interessati, costituiti dai docenti che nella graduatoria del concorso oggetto di causa, hanno avuto assegnato un ambito territoriale sito nella provincia di Catanzaro e/o sull'IC Tiriolo, che renderebbe alquanto gravosa, oltre che temporalmente inadeguata rispetto alle esigenze di celerità del procedimento, la notifica nei modi e forme ordinari, autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, mediante l'inserimento del ricorso e dell'emanando decreto nei siti internet ufficiali dell'USR CALABRIA CALABRIA(<http://www.istruzioneecalabria.it/>), dell'USR CALABRIA – Ambito territoriale per la Provincia di CATANZARO (<http://www.catanzaro.istruzioneecalabria.it/>), e del Ministero convenuto <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>);
- Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi ex art. 93 cpc a favore dei procuratori costituiti.

Nel merito:

- ritenere e dichiarare l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di immissione in ruolo su sede effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, disponendo il rifacimento di tali operazioni e/o disapplicandone gli effetti se non altro nei confronti della ricorrente al fine di tenere conto sia del disposto di cui all'art. 14 bis comma 2 bis dl 71/2024 per come convertito in legge;;
- ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente, essere immessa in ruolo in una sede diversa rispetto a quella di Locri della provincia di Reggio Calabria, e nello specifico nella sede dell'IC Tiriolo della provincia di Catanzaro e/o in subordine in sede della medesima provincia di Catanzaro, sempre per la classe di concorso A022, ed eventualmente anche



- come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede;
- ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente, per i motivi indicati in ricorso, al risarcimento dei danni subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta della mancata immissione in ruolo presso l'IC Tiriolo della provincia di Catanzaro e/o in subordine in sede della provincia di Catanzaro.
 - Ordinare ex art. 210 cpc alla convenuta la produzione in giudizio dei criteri utilizzati per la immissione in ruolo della ricorrente nella provincia di Reggio Calabria, anziché nella provincia di Catanzaro ed in particolar modo presso l'IC Tiriolo in disapplicazione sia dei contenuti di cui all'art. 14 bis comma 2 bis DL 71/2024 per come convertito in legge e sia della legge 104/92;
 - Condannare i convenuti per i motivi indicati in ricorso, al risarcimento dei danni subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta della mancata immissione in ruolo presso l'IC Tiriolo della provincia di Catanzaro e/o in subordine in sede della provincia di Catanzaro, da quantificarsi anche equativamente tenendo conto dei parametri indicati in ricorso;
 - Con Vittoria di spese e compensi professionali con distrazione ex art. 93 cpc a favore dei procuratori costituiti,

IN VIA ISTRUTTORIA

Ordinare ex art. 210 cpc alla convenuta la produzione in giudizio dei criteri utilizzati per la immissione in ruolo della ricorrente nella provincia di Reggio Calabria, anziché nella provincia di Catanzaro ed in particolar modo presso l'IC Tiriolo in disapplicazione sia dei contenuti di cui all'art. 14 bis comma 2 bis DL 71/2024 per come convertito in legge e sia della legge 104/92;

In ordine ai danni, prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

Prova per testi:

“Vero che la prof. Tomaino, nell'anno scolastico 2024/2025, a seguito della sua immissione in ruolo nella sede di Locri, per raggiungere dalla propria residenza, ovvero Decollatura (Cz), la sede di lavoro e rientrare dalla stessa, ha utilizzato la propria autovettura sino a quando ebbe a trovare un alloggio stabile in Locri”;

“Vero che la prof. Tomaino a seguito della sua immissione in ruolo presso Istituto di Locri, anziché presso Istituto di Tiriolo o Catanzaro ha mostrato sintomatologia da disagio e da stress;



Si indica a testi il signor Tomaino Mario da Decollatura.

Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:

1. Decreto Ministeriale n. 205/2023 relativo all'indizione del Concorso oggetto di causa;
1 bis ALLEGATO A DM 205/2023;
1 ter ALLEGATO B DM 205/2023;
2. Art. 59 comma 11 DL 25/05/2021 n. 73;
3. Decreto legge n. 71/2024;
4. Domanda di partecipazione al concorso regionale di cui al DM 205/2023;
5. Titoli di accesso per legge al concorso, ovvero laurea;
- 5 BIS 24 CFU;
- 6 Ulteriori titoli in aggiunta a quelli di accesso;
6 bis Ulteriori titoli in aggiunta a quelli di accesso;
6 ter Ulteriori titoli in aggiunta a quelli di accesso;
6 quater Ulteriori titoli in aggiunta a quelli di accesso;
- 7 Titolo di riserva, ovvero benefici di cui alla legge 104/92 - HANDICAP;
- 7 bis Invalidità civile;
- 8 Domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto;
- 9 Contratto di lavoro a tempo determinato presso Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia dall'11/02/2021 al 31/03/2021;
- 10 Contratto di lavoro a tempo determinato presso IC Don Mottola di Tropea dal 20/10/2022 al 09/06/2022;
- 11 Contratto di lavoro a tempo determinato presso l'istituto INACUS di Cosenza dal 28/11/2022 al 30/06/2023;
- 12 Contratto di lavoro a tempo determinato presso l'istituto INACUS di Cosenza dal 07/12/2023 al 30/06/2024;
- 13 Contratto di lavoro a tempo determinato presso l'IC Tiriolo della Provincia di Catanzaro sino all'avente diritto e nello specifico dal 03/10/2024 al 31/12/2024;
- 14 Contratto di lavoro a tempo indeterminato a seguito dell'immissione in ruolo del 14/10/2024 presso l'IC Maresca Sorace di Locri;
- 15 Graduatoria concorso Calabria 2023 classe di concorso A022;
- 15 bis Pubblicazione graduatorie Calabria 2023 classe di concorso A022;
- 16 CCNI SCUOLA 2022/2025;
- 16 BIS CCNL SCUOLA;



- 17 Legge 104/92;
- 18 DLGS 297/1994 TESTO UNICO SCUOLA;
- 19 Certificato di residenza della ricorrente e del proprio stato familiare;
- 20 Prontuario analitico delle distanze dalla residenza alla sede di servizio con contestuale analisi delle eventuali voci di danno e correlativa quantificazione;

DICHIARAZIONE DI LEGGE

- 1. Ai fini del valore della causa, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che lo stesso è indeterminato, e che la ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato

in quanto in possesso di un reddito inferiore ad € 38.514,03, come da dichiarazione dalla medesima rilasciata.

- 2. Ai fini della procedibilità, si dichiara che la causa non è soggetta a condizione di procedibilità;

AVVERTIMENTI DI LEGGE

- 1. Si rendono edotte le parte convenute che la difesa tecnica con avvocato nel presente giudizio è necessaria per legge, fatta eccezione per i casi specificatamente indicati dalla legge;
- 2. La persona fisica e/o giuridica non abbiente ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge può essere ammessa, giusta istanza da depositare presso il COA di riferimento, al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Salvis iuribus late.

Lamezia Terme lì, 03/01/2025

Avv. Teresa Guadagnuolo – Roberto Battimelli



**STUDIO LEGALE ASSOCIATO
GUADAGNUOLO – BATTIMELLI**

Avv- Roberto Battimelli

Via Federico Nicotera n. 29 – 88046 Lamezia Terme (Cz)

Tel. e fax 0968/441585

Pec. roberto.battimelli@avvlamezia.legalmail.it

PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta **TOMAINO DELIA, (TMNDLE91E70I874J)** nato a Soveria Mannelli (Cz) il 30/05/1991 residente a Decollatura (Cz) alla Via Curazzo n. 2, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, del procedimento da incardinarsi innanzi la sez. lavoro del Tribunale di Locri, l'avv. Roberto Battimelli (c.f. BTTRRT76A08F205N) e l'avv. Teresa Guadagnuolo (c.f. GDGTRS74S51M208W) del foro di Lamezia Terme, al fine di ottenere il provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc e correlativo merito contro MIM. A tal fine conferisco al predetto difensore, ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali. Eleggo domicilio nel suo studio sito in Lamezia Terme (Cz) alla Via Federico Nicotera n. 29.. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di aver compreso che l'instaurazione del giudizio potrà comportare, in caso di soccombenza, la refusione delle spese di lite nei confronti della/e controparti processuali. Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i mie dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Lamezia Terme lì, 03/01/2025

TOMAINO DELIA (f.to)

Vera ed autentica la superiore

Avv. Roberto Battimelli – Teresa Guadagnuolo (f.to)



TRIBUNALE DI LOCRI

SEZIONE CIVILE

Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale

R.G. n. 27/2025

Il Giudice unico in funzione di Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle,

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 700 e 669 bis, ter e ss. c.p.c.;

ritenuta la necessità di decidere nel contraddittorio delle parti;

ritenuto, dunque, che non sussistano i presupposti per l'emissione di decreto inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c.;

esaminata la richiesta di procedere alla notifica ex art. 151 cpc;

FISSA

per la comparizione l'udienza del **7 marzo 2025, ore di rito**, dando termine fino al 7 febbraio per la notifica a parte resistente del ricorso e del presente decreto, ed autorizza altresì la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Locri, 16/01/2025

Il Giudice

Salvatore La Valle

